

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 86/CGF – RIUNIONE DEL 3 DICEMBRE 2009

I° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Dr. Gabriele De Sanctis– Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO S.S. AUDAX 1970 S. ANGELO AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE RICORDI ENRICO;**
 - **DELL’AMMENDA DI €250,00 ALLA RECLAMANTE;**
- INFLITTE SEGUITO GARA CHEVROLET TRE COLLI/S.S. AUDAX 1970 S. ANGELO DEL 15.11.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 231 del 25.11.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 231 del 25.11.2009), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Calcio a Cinque Under 21, Chevrolet Tre Colli/S.S. Audax 1970 S. Angelo svoltasi il 15.11.2009, comminava:

- la squalifica di 4 giornate di gara al calciatore Ricordi Enrico, espulso dal campo, “per aver colpito in reazione con un calcio un avversario che si trovava a terra, assisteva al prosieguo dell’incontro dalla tribuna da dove rivolgeva frasi offensive all’indirizzo dell’arbitro e dei calciatori avversari”;

- l’ammenda di €250,00 a carico della Audax 1979 S. Angelo “perché un proprio calciatore sebbene espulso nel corso del 1° tempo assisteva al prosieguo dell’incontro dalla tribuna da dove rivolgeva frasi offensive all’indirizzo dell’arbitro”.

In data 25.11.2009, la S.S. Audax 1970 S. Angelo ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione, affermando che il Ricordi è stato espulso per aver sì colpito un avversario, ma solo per reazione, dopo aver ricevuto da quest’ultimo un calcio al basso ventre. Inoltre, dopo l’espulsione egli ha semplicemente assistito alla partita dalla tribuna insieme col suo presidente senza eccedere in offese verso l’arbitro o giocatori, ma essendo solo rimasto coinvolto in un diverbio con un tifoso/dirigente della squadra avversaria, col quale si è poi inseguito in mezzo al campo.

Il ricorso va respinto.

Il referto del direttore di gara evidenzia chiaramente sia la violenza, connotata da intenzionalità, commessa dal Ricordi “che colpiva con un violento calcio all’altezza del fianco” un avversario che si trovava a terra (colpevole solo di una carica ritenuta regolare) sia i ripetuti insulti successivamente diretti dallo stesso giocatore, già espulso, dalla tribuna (ove peraltro egli non poteva sostare) all’arbitro ed alla squadra avversaria, sia infine l’intenso spintonamento intervenuto tra il Ricordi ed uno spettatore locale.

Conseguentemente, il Giudice Sportivo, ha - correttamente secondo questa Corte, tenendo conto della particolare forza probatoria attribuibile al referto arbitrale - applicato le disposizioni codicistiche in tema di sanzioni ai giocatori ed alla società di appartenenza.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Audax 1970 S. Angelo di Senigallia (Ancona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

2) RICORSO A.S.D. L’ACQUEDOTTO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COGIANCO GENZANO/L’ACQUEDOTTO DEL 24.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 196 dell’11.11.2009)

Visto il preannuncio “di dichiarazione di reclamo” inoltrato il 13 novembre 2009 dalla società L’Acquedotto Calcio a 5 A.S.D.;

- vista la lettera del 30 novembre 2009 con la quale il sodalizio laziale manifesta la precisa volontà di non voler dar seguito al preannunciato ricorso;

- ritenuto che siffatte rinuncie, quale espressione tipica dell’autonomia negoziale privata, fa venir meno l’intenzione della parte di coltivare l’attivazione dello strumento processuale;

- constatato che, ai sensi dell’art. 33, comma 8, C.G.S., i reclami, anche se solo preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa; per questi motivi la Corte di Giustizia Federale prende atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. L’Acquedotto Calcio a 5 di Roma e dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO A.S.D. TELECO CAGLIARI C5 AVVERSO LA SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE COCCO ENRICO INFLITTA SEGUITO GARA TELECO CAGLIARI/GOGIANCO GENZANO DEL 21.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 226 del 23.11.2009)

L’A.S.D. Teleco Cagliari Calcio a 5 ricorre contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 226 del 23.11.2009) che ha inflitto al calciatore Cocco Enrico, espulso nel corso dell’incontro del Campionato Nazionale di Serie B Teleco/Cogianco Genzano del 21.11.2009, “per aver colpito con una gomitata al volto un avversario” la sanzione della squalifica per 3 giornate.

Deduce la non intenzionalità del gesto di violenza che non avrebbe procurato danno al calciatore colpito e chiede una riduzione della sanzione.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Il direttore di gara, contattato telefonicamente durante il dibattimento per chiarimenti, ha infatti confermato che l’atto posto in essere dal Cocco, ancorché violento, fu del tutto accidentale e dovuto ad un eccesso di agonismo da esso arbitro perseguito con l’espulsione quale condotta di “vignoria sproporzionata” ai sensi della Regola 12 n. 1 delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C..

Orbene, posto che l’espulsione comporta automaticamente la sanzione minima di 1 giornata di squalifica ex art. 19, comma 10 C.G.S. e che nella specie, contrariamente a quanto si assume negli scritti difensivi, è manifestamente ravvisabile una circostanza aggravante costituita dalle conseguenze patite sia dal calciatore colpito che non fu più in grado di rientrare in campo sia dalla sua società che venne menomata nel suo potenziale atletico, è del tutto ragionevole gravare l’afflizione di un’ulteriore

giornata raggiungendo il totale di due e così accedendo alla richiesta della ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Teleco Cagliari Calcio a 5 di Cagliari, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cocco Enrico a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 20 Gennaio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete